

Allegato A)

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI
COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE, USL TOSCANA CENTRO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FIRENZE, COMUNE DI FIRENZE SU ASSISTENZA SANITARIA
A STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE E RESIDENTI IN
ALTRE REGIONI**

TRA

- L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito denominata
“Università” CF/PI 01279680480, con sede in Piazza San Marco n. 4, Firenze,
rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la
carica presso la stessa;

E

- L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata “Azienda
USL TC”, con sede in Piazza Santa Maria Nuova, n 1, (Codice Fiscale e Partita
IVA n. 06593810481), rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese, che
agisce non in proprio, ma come direttore generale, domiciliato per la carica
presso il medesimo;
congiuntamente indicate come “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 20.01.2021 le parti sopra indicate hanno attivato una collaborazione
tramite sottoscrizione, unitamente alla Città metropolitana di Firenze ed al
Comune di Firenze, di un accordo quadro per garantire l'assistenza sanitaria
pubblica a studenti universitari iscritti all'Università degli Studi di Firenze che
vivono nel territorio della Città Metropolitana, in particolare nel Comune di

Firenze, ma che essendo residenti in altre Regioni e non avendo optato per avere in Regione Toscana il domicilio sanitario, non possono essere seguiti da un medico di medicina generale, di cui dispongono già nei loro rispettivi luoghi di residenza;

- l'Azienda USLTC e l'Università degli Studi di Firenze, a seguito della sottoscrizione del sopra citato accordo, hanno quindi sottoscritto in data XXX uno specifico accordo attuativo al fine di dare operatività alla collaborazione per regolamentare in dettaglio i rispettivi impegni assunti tramite l'Accordo Quadro richiamato, finalizzati all'apertura di un consultorio per l'assistenza sanitaria pubblica agli studenti universitari di cui trattasi, tenuto conto che l'Accordo Quadro prevedeva la possibilità tra le parti di stipulare gli accordi necessari per la disciplina in dettaglio degli aspetti giuridici ed economici, nonché organizzativi, della collaborazione;

- a causa della pandemia dal virus SARS-COV2, l'Azienda USLTC solo a far data dal 02.11.2021 è riuscita a reperire i medici necessari per l'apertura dell'ambulatorio, così come previsto dall'Accordo attuativo;

- le parti hanno quindi ritenuto opportuno posticipare la scadenza dell'accordo di collaborazione per un ulteriore anno, fino al 31.12.2022 e consequenzialmente posticipare la scadenza dell'accordo attuativo, come da Deliberazione DG n. 1974 del 16.12.2021, tramite il quale si è provveduto all'approvazione di uno specifico patto aggiunto tra le parti sottoscrittori dell'Accordo Quadro;

- l'Università degli Studi di Firenze ha espresso la necessità di proseguire ancora nella collaborazione intercorsa al fine di continuare a garantire il servizio di assistenza sanitaria pubblica agli studenti universitari iscritti all'ateneo fiorentino che vivono nel territorio della Città Metropolitana, ma che risiedono in altre

Regioni;

- che l'Azienda USLTC si è resa disponibile alla prosecuzione del rapporto di collaborazione suddetta, rimandando la specificità dei dettagli a singoli accordi attuativi, previa sottoscrizione di una convenzione quadro;

- l'Università degli Studi di Firenze, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro hanno quindi proceduto alla sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione per continuare a garantire l'assistenza sanitaria a studenti universitari fuori sede e residenti in altre regioni (Deliberazione DG Azienda USLTC n. 1485 del 22.12.2022);

- uno degli obiettivi che tutte le parti firmatarie si sono poste, con la sottoscrizione del suddetto Accordo di collaborazione, è quello di continuare a garantire un consultorio adibito ad ambulatorio per fornire un servizio pubblico di assistenza sanitaria gratuita a studenti universitari, iscritti all'Università di Firenze che vivono nel territorio della Città Metropolitana, ma che essendo residenti in altre regioni non intendono usufruire del servizio di Medico di Medicina Generale, di cui dispongono già nei loro luoghi di residenza;

- che nell'accordo di collaborazione i soggetti firmatari si impegnano ad intraprendere, ciascuno per quanto di competenza e propria responsabilità, le seguenti azioni:

- l'Università di Firenze Unifi si impegna, per ogni anno accademico di validità del citato accordo quadro (triennale), a stanziare un fondo di € 25.000 (euro venticinquemila), da erogare a favore dell'Azienda USL TC, per contribuire al mantenimento del servizio di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede;
- l'Azienda USL TC si impegna a rendere disponibile e ad organizzare un locale allestito a consultorio per gli studenti universitari fuori sede da adibire ad

ambulatorio, nonché a garantire la disponibilità del personale medico per fornire tale assistenza;

- la Città Metropolitana di Firenze, si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento tra le parti, anche per eventuali sviluppi futuri;

- il Comune di Firenze continua a farsi promotore dell'iniziativa anche attraverso la realizzazione di opuscoli e materiale funzionale al progetto.

- la tutela della salute pubblica, specialmente nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, è fondamentale per evitare quanto più possibile il diffondersi del virus nel nostro territorio;

- l'assistenza agli studenti non residenti nella sede universitaria di Firenze deve essere comunque mantenuta evitando nel contempo il sovraffollamento delle strutture di Pronto Soccorso e del Servizio di Continuità Assistenziale, già impegnate in maniera rilevante per la pandemia;

- è obiettivo comune continuare a fornire un servizio pubblico di assistenza a tali studenti, sia pure senza assegnare loro un medico di medicina generale di cui dispongono già nel proprio luogo di residenza, contribuendo a dare una maggiore assistenza sanitaria agli stessi che in quota parte dell'anno accademico si trovano ad abitare nella città di Firenze e nel territorio della Città Metropolitana per poter partecipare alla vita studentesca;

- l'accordo di collaborazione sottoscritto ha la struttura di accordo quadro e rinvia esplicitamente a convenzioni attuative, da stipulare in un momento successivo, ogni volta che si renda necessario, all'interno delle quali individuare la disciplina di dettaglio dei singoli aspetti della collaborazione;

- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti

indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Con il presente atto le parti intendono dettagliare i rispettivi impegni, assunti con l'accordo quadro richiamato in premessa per continuare a garantire l'assistenza sanitaria gratuita, tramite il mantenimento di un consultorio adibito ad ambulatorio, agli studenti universitari iscritti all'Università degli Studi di Firenze che vivono nel territorio della Città Metropolitana, in particolare nel Comune di Firenze, ma che essendo residenti in altre Regioni e non avendo optato per avere in Regione Toscana il domicilio sanitario, non possono essere seguiti da un medico di medicina generale nel territorio regionale, di cui dispongono già nei loro rispettivi luoghi di residenza.

Art. 2 – Impegni dell'Università degli Studi di Firenze

L'Università, si impegna, per ogni anno accademico e per il periodo dell'Accordo Quadro, a stanziare un fondo di € 25.000 annuo (euro venticinquemila) per il servizio di assistenza sanitaria agli studenti di cui all'art. 1 e continuare a monitorare l'interesse degli studenti per questo servizio.

Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento in Tesoreria Unica, Conto Corrente di Contabilità Speciale n. 0319681 intestato alla Azienda USL Toscana

Centro indicando la causale “Convenzione attuativa per mantenimento ambulatorio per studenti fuori sede” entro 15 giorni dall’apposizione dell’ultima firma in formato digitale del presente atto.

Art. 3 – Impegni dell’Azienda USL Toscana Centro

L’Azienda USL TC garantirà:

1. la disponibilità di un consultorio per studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Firenze, mettendo a disposizione un locale, con annessa sala di attesa, adibito ad ambulatorio, dotato di attrezzature e arredi necessari all’attività. L’ambulatorio presso cui sarà garantito il servizio è istituito presso il distretto di Viale Morgagni - Firenze, fermo restando che l’Azienda si riserva la possibilità di individuare altra sede idonea sito nel Comune di Firenze per eventuali motivate necessità organizzative. L’ambulatorio sarà aperto, in via ordinaria, per 4 ore giornaliere distribuite su 5 giorni settimanali (dal Lun. al Ven.), per un totale massimo complessivo di 16 ore settimanali, secondo accordi con il Coordinatore Sanitario di Zona, salvo diverse necessità organizzative e comunque per un impegno complessivamente concordato in n. massimo 646 ore annuali a fronte del contributo di cui sopra, salvo eventuali ulteriori finanziamenti da regolamentarsi tramite apposito atto integrativo al presente accordo.
2. Il personale medico, reclutato mediante avviso pubblico, a contratto convenzionale, in possesso di laurea in medicina e chirurgia svolgerà nei confronti degli studenti universitari l’attività clinica per tutte le patologie e sintomi non critici e non urgenti, fornendo anche consulenze telefoniche. Potrà disporre di ricettario del SSN per la prescrizione di

accertamenti specialistici o strumentali e trattamenti terapeutici connessi

all'evento clinico nonché procedere con eventuali richieste di ricovero.

Potrà essere utilizzata una procedura informatica per la registrazione

dell'attività clinica effettuata, su gestionale dell'Azienda USLTC,

fornendo allo studente, in maniera cartacea gli esiti dell'accesso:

Non verranno effettuate visite domiciliari.

Art. 4 – Locali e attrezzature

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite presso il

locale individuato, adibito ad ambulatorio, della Casa della Salute – Distretto di

Viale Morgagni, Firenze dell'Azienda USLTC che assume l'obbligo di garantire

l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa

vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed

alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n.

81/2008 e s.m.i.). L'accesso alla struttura aziendale avverrà secondo modalità

operative in ottemperanza ai criteri di sicurezza indicati dai Servizi di

Prevenzione e Protezione.

Art. 5 – Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio è gratuito. Al servizio si potrà accedere secondo le seguenti

modalità:

- tramite CUP, su appuntamento contattando il numero telefonico 055

545454;

- tramite l'invio di una richiesta di prenotazione all'indirizzo e-mail

all'indirizzo: ambulatorio.studentiuniversitari@uslcentro.toscana.it.

Lo studente universitario dovrà presentarsi all'ambulatorio munito di carta dello

studente, tessera sanitaria, documento di identità.

Art. 6 - Assicurazioni

L'Azienda USLTC si fa carico della copertura assicurativa del personale medico impiegato per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale svolta alle finalità del presente accordo presso il consultorio per quanto attiene agli infortuni e alle malattie professionali.

Art. 7 – Prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013). Le parti si attengono al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Art. 8 – Disposizioni sulla privacy

Ai fini della presente convenzione, le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Nell'erogazione del servizio oggetto della presente convenzione, i medici interessati dell'Azienda USLTC operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in riferimento agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze sulla base di formale designazione e autorizzazione scritta al trattamento quale "incaricato esterno" adottata dall'Università medesima.

Art. 9 – Modalità di rendicontazione del servizio

La rendicontazione degli accessi dovrà essere effettuata mensilmente. Copia di tale rendicontazione mensile dovrà essere partecipata alla SOC Accordi Contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici all'indirizzo: convenzioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it a cura dell'Area Personale Convenzionato.

Art. 10- Referenti della convenzione

Sono individuati Referenti delle attività della presente convenzione per gli aspetti di programmazione, organizzazione, di gestione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali, per la verifica della corretta esecuzione e regolare attestazione dell'attività svolta:

- per l'AUSL T.C.: Dr. Lorenzo Baggiani, Direttore Area Governo Servizi territoriali, programmazione e percorsi specialistici integrati;
- per l'Università degli Studi di Firenze: (il nominativo del Referente sarà comunicato a mezzo PEC).

Art. 11 – Decorrenza, durata e rinnovo

Le parti concordano che la presente convenzione decorre dalla data

dell'apposizione dell'ultima firma digitale fino al 31.12.2023.

Eventuali variazioni e modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate fra le parti e dovrà essere formalizzata tramite PEC agli indirizzi indicati. Agli eventuali servizi resi nelle more di formalizzazione della presente convenzione e comunque effettuate nell'anno solare di riferimento (2023), saranno applicate le condizioni giuridiche della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Firenze potrà richiedere il rinnovo della convenzione per ulteriori 12 mesi (per un massimo di due rinnovi annuali) tramite PEC da inviare all'Azienda USL Toscana Centro almeno 60 giorni prima dalla data di scadenza del presente atto e comunque entro e non oltre la data di scadenza dell'accordo quadro richiamato in premessa. L'Università degli Studi di Firenze, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'Accordo convenzionale, dovrà garantire lo stanziamento di un fondo di almeno € 25.000 (euro venticinquemila), da erogare a favore dell'Azienda USL TC, per contribuire al mantenimento del servizio di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede.

Art. 12 – Comunicazioni

Ogni comunicazione ufficiale inerente la presente convenzione avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per l'Azienda USL T.C.: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
convenzionisoggettipubblici@postacert.toscana.it;
- per l'Università degli Studi di Firenze: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it

Art. 13 – Clausola finale

Le parti concordano che, ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'attività dopo il termine di scadenza previsto al 31/12/2023, nonché per garantire un numero di ore di assistenza sanitaria agli studenti universitari dell'Ateneo fiorentino fuori

sede e residenti in altre regioni, maggiore rispetto a quello concordato con la presente convenzione, è possibile valutare l'eventuale partecipazione di soggetto terzo di natura giuridica pubblica con relativa erogazione di contributo da quantificarsi, che dovrà essere regolamentata tramite apposito patto integrativo, previo preventivo addendum dell'Accordo Quadro di riferimento.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 15 - Spese e clausole finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente ed è assoggettata all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo viene assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettore - Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale - Dr. Paolo Morello Marchese